

INDICE

1.A LA STORIA	3
1.B LE LEGGI	8
2. VOLONTARIATO/VOLONTARIATI	21
3. DEFIZIONI DI VOLONTARIATO E DI VOLONTARIO	26
4. CHE COSA E' IL VOLONTARIATO DELLA GRATUITA'	28
5. DALLE PAROLE AI FATTI, COME ACCOSTARSI	31

1.a LA STORIA

DALLA FASE PIONIERISTICA AL VOLONTARIATO MODERNO

Iniziamo con brevi riferimenti alla storia del volontariato in Italia che, nel tempo, ha subito diverse metamorfosi:

- alle origini il volontariato nacque legato alle "Opere pie" cattoliche (prime fra tutte citiamo la prima Misericordia di Firenze attiva dal 1244) che, all'indomani dell'Unità d'Italia, erano circa 18.000 e superavano le strutture pubbliche nel fornire servizi (*Barletta, Maggio*);
- nell'Ottocento, accanto all'azione religiosa si iniziò a sviluppare un'intensa attività di volontariato di tradizione operaia/socialista (sopravvissuta) e di tradizione liberale (frattanto scomparsa);
- il passaggio dalla fase pionieristica alla specializzazione e alla professionalizzazione dell'intervento passò attraverso diverse fasi successive in cui:

- lo Stato indusse la Pubblica Amministrazione ad affidare ad organizzazioni private alcuni servizi sociali e sanitari;
 - si ampliarono i servizi di pronto soccorso, di tutela dei diritti, di consulenza e di assistenza specializzata; comparve un nuovo modello d'azione, che si potrebbe definire di professionalità sociale;
 - infine, le necessità di riconoscimento e di visibilità indussero ad una rincorsa legislativa che culminò nella legge n. 266 del 1991, la "Legge Quadro del Volontariato", che riconobbe il valore del volontariato, ne sottolineò l'autonomia e l'originalità, ne fissò i principi. I servizi ai più deboli sono offerti dallo Stato e il Volontariato, per legge, viene definito un supporto del pubblico, in termini di sussidiarietà.
- Più in particolare, possiamo dire che già dalla metà degli anni '70 del secolo scorso:
 - si era andata diffondendo la consapevolezza che per tutelare i deboli e i bisognosi non

bastavano azioni di carità e benevolenza, ma necessitavano interventi di affermazione dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini;

- le attività di solidarietà avevano trovato un nuovo spazio grazie agli articoli 2 e 3 della Costituzione (che stabiliscono l'assegnazione originaria della funzione della solidarietà alla comunità), mentre alla pubblica amministrazione veniva affidata l'organizzazione del modo di assolvere a tale funzione;
 - in questa fase il legislatore trasferì alle autonomie locali le competenze su beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera;
 - le organizzazioni di volontariato vennero coinvolte sia per la definizione dei bisogni a livello locale, sia per intraprendere iniziative in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in termini di sussidiarietà.
-
- La fine degli anni settanta segnò il declino di un modello prevalentemente filantropico dell'assistenza e vide il diffondersi di un volontariato che, attraverso progressive puntualizzazioni,

diventerà vero e proprio soggetto politico, riconosciuto anche dalla successiva produzione legislativa.

- In conclusione:
 - ad una prima fase in cui il volontariato era chiamato a rispondere a situazioni di emergenza sociale (fino all'800);
 - ne seguì una seconda in cui gli obiettivi furono quelli di portare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e a stimolare le pubbliche amministrazioni a coordinarsi con loro (800/900);
 - successivamente, dalla seconda metà degli anni '90 abbiamo assistito, in Italia, all'esplosione del cosiddetto Terzo Settore (TS), la cui funzione principale, per la Pubblica Amministrazione, è diventata il contenimento dei costi attraverso il coinvolgimento del TS;
 - in forza di leggi ad hoc, si è realizzata anche la crescita della cooperazione sociale e dell'associazionismo di Promozione sociale;

- lo sviluppo del Volontariato ha beneficiato anche del consistente finanziamento dei servizi attraverso la *Legge-quadro sul Volontariato* (n. 266 del 1991), culminata con la *Legge delega n. 106 del 2016* e il relativo *Decreto attuativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore)*.

1.b LE LEGGI

LA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO (L. 266/91 e DM 8/10/97)

La struttura e i compiti del volontariato furono definiti con la Legge quadro, frutto di un dibattito parlamentare durato circa quindici anni. La legge sancì la nascita del volontariato come nuovo soggetto, prendendo atto e accreditando le realtà di volontariato già in essere sottolineandone il ruolo di partecipazione attiva. Le ulteriori leggi che decentrano le funzioni alle regioni (Legge n.59/1997, Legge n. 328/2000, Legge n.383/2000) riconobbero al Volontariato la possibilità di decidere con Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali i contenuti dei programmi di intervento. *Una legge, per certi versi in alcuni ambienti, definita a maglie larghe.*

Con questa legge furono stabiliti:

- **i valori sociali e la funzione dell'attività di volontariato** come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; la promozione dello sviluppo, salvaguardandone l'autonomia per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle Regioni,

dalle Province autonome e dagli enti locali;

- **i principi e i criteri cui le Regioni e le Province autonome dovevano attenersi** nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato (ODV);
- **l'attività di volontariato che:**
 - è quella prestata in modo, personale, spontaneo e gratuito, tramite l'ODV di appartenenza, senza fini di lucro anche indiretto;
 - non può essere retribuita (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate);
 - è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato con l'organizzazione di appartenenza;
- **che cosa intendersi per Organizzazioni di volontariato (ODV)**
 - lo è ogni organismo liberamente costituito con la finalità di svolgere attività di cui al punto precedente che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

- possono assumere la forma giuridica più adeguata ai loro fini, salvo incompatibilità con lo scopo solidaristico;
- devono prevedere la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e i loro diritti;
- hanno l'obbligo di formazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- hanno l'obbligo di meccanismi assicurativi semplificati;
- **circa le risorse economiche**, esse possono derivare da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato/Regioni a fronte di attività progettuali;
 - contributi da lasciti testamentari;

- contributi da organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività commerciali e produttive, perché marginali;
- importante l'**art. 15 della legge** che prevede il coinvolgimento delle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB) che furono interessate a prevedere nei propri statuti l'accantonamento di una quota annuale non inferiore al 15° dei loro proventi per la costituzione di fondi speciali presso le regioni destinati all'istituzione e al finanziamento dei Centri di servizio per il Volontariato (CSV) e da essi gestiti con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività; tramite le FOB essi furono istituiti, finanziati e controllati dai Comitati di Gestione (CoGe) dei fondi speciali per il volontariato.

In sintesi possiamo dire che il volontariato moderno è stato istituzionalizzato dalle Legge 266/91, una legge in cui le organizzazioni di volontariato (ODV) vennero anche definite enti finalizzati a svolgere **"gratuitamente" attività di interesse generale in favore di terzi** avvalendosi in modo prevalente

del lavoro dei propri associati.

Allo stesso tempo, possiamo affermare che con questa legge il Volontariato ha fatto da apripista a tutto il Terzo settore, quale primo soggetto istituzionalizzato. Il suo contributo, infatti, ha riguardato:

- l'evoluzione istituzionale;
- il coinvolgimento attivo della cittadinanza;
- l'evoluzione del sistema politico.

CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)

Legge Delega n. 106/16 e D.Lgs n. 117/17 (CTS)

Costituisce una raccolta organica di norme che riguardano tutto il terzo settore (istituzioni senza fini di lucro che perseguono attività di interesse sociale). Principale novità è l'istituzione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La riforma prevede l'emanazione di tutta una serie di successivi regolamenti attuativi, al momento non ancora del tutto completati.

Queste le novità di maggior rilievo:

- vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte del decreto sulle Onlus (460/97);
- vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Ecco

le **sette nuove tipologie**:

- organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);

- associazioni di promozione sociale (Aps);
 - imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte;
 - enti filantropici;
 - reti associative;
 - società di mutuo soccorso;
 - altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società);
- restano fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.
 - gli Enti del Terzo settore sono obbligati, per definirsi tali, all'iscrizione al **Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**, eliminando i vari elenchi preesistenti. Il Registro ha sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma è gestito e aggiornato a livello regionale;
 - è stato costituito, presso lo stesso ministero,

il **Consiglio nazionale del Terzo settore**, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che tra l'altro rappresenta l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia;

- sono state definite in un unico elenco (riportato all'articolo 5) le **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che "in via esclusiva o principale" sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco che "riordina" appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo, ecc.).
- gli **ETS** (Enti di Terzo Settore), con l'iscrizione al registro, sono tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili; possono accedere anche a diverse **esenzioni e vantaggi**

economici previsti dalla riforma;

- **diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni:** come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole); o infine coinvolgere gli ETS sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di ODV e APS, "se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".
- una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66) è dedicata ai **Centri di servizio per il volontariato** (CSV), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e li adegua al nuovo scenario:
 - a cominciare dall'allargamento della platea a cui dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i "volontari negli Enti del Terzo settore", e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche

se in realtà era già cospicua la quota di realtà del terzo settore "servite" in questi anni);

- sono stati definiti percorsi puntuali per la partecipazione attiva degli stessi Enti, in stretto rapporto con la parte pubblica, alla co-programmazione, alla co-progettazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla gestione dei servizi e degli interventi;
- i Centri – che dovranno essere di nuovo accreditati – sono ora governati da un unico Organismo nazionale di controllo (ONC) e dalle sue articolazioni territoriali (OTC);
- è stato ridotto il loro numero complessivo con riferimento ad alcuni parametri territoriali;
- nella *governance* dei CSV possono entrare tutti gli ETS (secondo il cosiddetto principio delle "porte aperte"), lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee;
- sono stati previsti criteri di incompatibilità tra le varie cariche;
- è stato, infine, centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento

dei Centri, che sarà alimentato, in base alle necessità storiche dei CSV da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un **credito di imposta** fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.

La Legge di riforma o meglio il Codice del Terzo settore *una legge che per alcuni versi viene definita a maglie strette*, è stata comunque una importantissima conquista per il mondo del terzo settore in quanto ne norma il riordino, ma lo stesso non si può dire per il Volontariato che, nell'intero comparto, rappresenta la colonna portante. In questo settore si registra un **eccessivo verticismo**, nessuna citazione si riscontra per le organizzazioni di volontariato "non iscritte" o che non si iscrivono nei registri (la maggioranza come numero di organizzazioni di volontariato); infine, la "gratuità e il dono" non rappresentano più un caposaldo fondamentale; tutto questo rischia di far rallentare non solo l'azione del Volontariato, ma anche la sua spontaneità, la trasparenza, la democraticità.

Per una maggiore informazione riportiamo alcuni passaggi di natura tecnica e politica:

- La Legge delega n. 106/16 aveva previsto:

- **CoGe regionali o interregionali di controllo;**
 - **dotazioni diverse con fondi regionali.**
- Il D.Lgs n. 117/17 (CTS) ha stabilito:
- **un unico Organismo Nazionale di Controllo (ONC)**
 - *diversi Organismi Territoriali di Controllo (OTC) regionali o interregionali, privi di autonomia, di personalità giuridica, di dotazione economica; in pratica degli uffici periferici a servizio dell'ONC ma con esponenti di nomina ministeriale (effettivi e sostituti). Per questa anomalia caso (il passaggio ad un unico organismo nazionale) a suo tempo ci furono diversi ricorsi e interpellanze parlamentari, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 185/18 li giudicò le irrilevanti.*
 - **dotazione unica nazionale** (anziché dotazioni diverse regionali o interregionali) presso un unico Fondo Unico Nazionale (FUN), alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria (FOB) e gestito dall'ONC.

- Il finanziamento dei CSV viene effettuato sempre con il **15°** degli utili netti delle predette Fondazioni (FOB) che, ove questo non basti a coprire il fabbisogno annuo precedentemente determinato, le stesse – su richiesta dell’ONC – devono provvedere a coprire la differenza;
- in contropartita le FOB hanno beneficiato della dotazione di un **credito d’imposta;**
- la presenza di **CSVnet** (il coordinamento nazionale dei CSV) nell’ONC, che così figura come controllore di controllati che lui stesso rappresenta. E’ questo, come già affermato, un palese **conflitto di interesse**, maggiormente imbarazzante se si tiene conto che il decreto prevede anche un consistente finanziamento di questo ente di rappresentanza dei CSV (che già gode di risorse conferite da ogni CSV) attraverso il fondo alimentato dalle FOB.

L’auspicio è quello del consolidamento di un modello di welfare locale che abbia come tratto distintivo la capacità di costruire rete e comunità, mettendo in comune le migliori energie della società locale e delle Istituzioni **rettificando per tempo alcune anomalie riscontrate;** in tal modo si potrà valorizzare meglio “ogni esperienza che si prenda cura disinteressatamente degli altri”.

VOLONTARIATO / VOLONTARIATI

- All'interno del Terzo settore il Volontariato ha una sua connotazione specifica, molto diversa dalle altre componenti settoriali; per cui, in stretta sintesi, vediamo come possiamo definire Il volontariato:
 - **attività libera e "gratuita" capace di promuovere la solidarietà della cultura e delle abitudini di vita per un graduale mutamento sociale (Tavazza).** In Italia si è iniziato a parlare di volontariato moderno (attività libera e gratuita, eseguita per solidarietà e per giustizia sociale, indirizzata a persone in difficoltà e per tutelare la natura, gli animali, il patrimonio artistico e culturale) a metà degli anni Settanta;
 - il volontariato è scuola di solidarietà, esso opera per crescita della comunità locale, nazionale ed internazionale, finalizzato a ridurre o a eliminare le differenze economiche, culturali, sociali politiche e religiose. Sostiene i valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della solidarietà, della responsabilità e della giustizia sociale;

- Luciano Tavazza (uno dei padri del Volontariato moderno con Monsignor Nervo e Maria Eletta Martini) nel 1997 affermava che ogni volontario ed il volontariato devono svolgere una duplice missione: "promozione della cultura e della prassi della solidarietà quali agenti del mutamento sociale";
- i volontari svolgono la loro azione in modo individuale o attraverso organizzazioni strutturate in modo gratuito con motivazioni derivate da radici culturali o religiose diverse , finalizzate alla costruzione di un mondo migliore;
- il volontario deve riconoscere, rispettare e difendere la dignità delle persone incontrate e mantenere riserbo e rispetto per le loro situazioni problematiche;
- le attività di organizzazioni che svolgono servizi a pagamento per clientele private o nell'interesse dei propri associati, pur essendo inserite nel complesso Terzo Settore (che comprende diverse organizzazioni eterogenee), non possono definirsi attività di volontariato.

- Nel 1996, quando entrò in vigore la legge 266 del 1991, si affermava che le Organizzazioni di Terzo Settore potevano essere di quattro tipi:
 - **il volontariato organizzato**, regolato sul piano normativo dalla legge 266 del 1991, è definito come attività spontanea, personale e gratuita. Nel corso degli anni si è realizzata maggiore professionalità e responsabilizzazione e quindi la Carta dei Valori del volontariato (dicembre 2001) precisa che i volontari devono svolgere la loro opera "con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi devono garantire, nei limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e sono tenuti a portare a compimento le azioni intraprese", come indicato da Rossi e Boccaccini nel 2006;
 - **la cooperazione sociale**, Le Cooperative sociali, disciplinate dalla legge quadro 381 del 1991, hanno maggiore valenza imprenditoriale con capacità di realizzare iniziative economiche e creare occupazione e vengono distinte in tipo A per erogare servizi socio-assistenziali ed educativi e in tipo B con obiettivo di inserire

nel lavoro persone svantaggiate (disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori con difficoltà familiari). 86 Rapisarda V. Il Volontariato;

- **l'associazionismo sociale**, Le Associazioni sociali accomunano gli individui che svolgono diverse attività: educazione, tempo libero, sport, ecologia, protezione civile, difesa consumatori, promozione della salute, emigrazione, immigrazione, disciplinate dalla Legge numero 383 del 2000;
- **le fondazioni utilità sociale**. Le Fondazioni sociali, regolate dagli articoli 12-13 del codice civile, sono dirette al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità e non è consentita la distribuzione degli utili tra i membri.
- Vi sono inoltre le Organizzazioni non governative (ONG) per operare in Paesi in via di sviluppo e quindi in collaborazione col Ministero degli Esteri o con l'Unione Europea, e le IPAB di natura privatistica che sul piano giuridico sono da considerare Istituzioni pubbliche in base all'articolo 1 della Legge Crispi n. 6972 del 1890.
- Non vanno assolutamente sottovalutati i molteplici

tradizionali interventi della Chiesa Cattolica Italiana (ma anche di altri credi): Parrocchie, Uffici delle Caritas locali, Ordini e Congregazioni religiose maschili e femminili. Il volontariato cattolico si muove sulla base della carità, virtù teologale . Per il cristiano la vita stessa è tutta rivolta a servire gli altri nel nome del Signore. Gesù disse: "Tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me" (Mt 25,40). Cristo è la sorgente dei valori che sostengono il volontariato cristiano: la concezione della vita come dono di Dio; l'esigenza della condivisione (l'esempio di Cristo è tipico nella condivisione di tutto con noi e nella assunzione della piena umanità); il rapporto individualizzante e perciò umano. Per il Signore non esiste la folla anonima: esistono le persone , ciascuno con la sua storia, i suoi problemi. Il cristiano è colui che accoglie tutti senza distinzione e discriminazione poiché ognuno di noi è abbastanza ricco da poter dare qualcosa all'altro ma nello stesso tempo è abbastanza povero per ricevere qualcosa dall'altro.

3. Definizioni di VOLONTARIATO e di VOLONTARIO

V O L O N T A R I A T O

Riferimento sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 28/02/92

- Costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali ed è riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui.
- Modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui o di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
- E' la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale per cui la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa.
- Un principio solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente.

V O L O N T A R I O

Riferimento art.17 del Codice del Terzo Settore

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.CHE COSA E' IL VOLONTARIATO DELLA GRATUITA'

L'attività di volontariato è rappresentata dall'impegno prestato in modo spontaneo, personale e gratuito per fini di solidarietà. Essa si svolge in vari settori all'interno di associazioni con obiettivi di carattere sociale, civile e culturale.

Nella maggioranza dei casi si tratta di attività socialmente utili, come l'aiuto a persone in condizioni di indigenza o che necessitano di assistenza, il fronteggiare emergenze occasionali, prestare opere e mezzi nell'interesse collettivo. Può essere svolto individualmente e/o collettivamente.

Innumerevoli sono le definizioni e le occasioni per fare volontariato, ne citiamo alcune:

- mettersi alla prova, per dimostrare a se stessi le proprie potenzialità;
- attrazione spontanea verso i valori sociali;
- interesse ad avere relazioni sociali (relazione con l'assistito, con altri volontari, ecc.);
- condivisione di ideali, affinità, interlocuzioni che creano stimoli e interventi comuni;

- opportunità per alleviare la solitudine;
- imparare a confrontarsi nel gruppo o nella rete (ci si sostiene, si migliora);
- migliorare la crescita umana e sociale;
- altruismo, interesse umanitario di aiutare i più deboli bisognosi di aiuto;
- necessità di appagare bisogni personali propri e/o di persone a noi vicine;
- occupazione creativa del proprio tempo libero;
- prevenzione delle devianze;
- occasione per acquisire competenze;
- sviluppo delle proprie aspirazioni;
- misurarsi sul campo;
- l'occuparsi dei problemi degli altri aiuta a superare i propri;
- bisogno di aumentare la propria autostima attraverso i vari riconoscimenti che si ricevono;

- importante valore aggiunto in ogni curriculum. Infatti, aver fatto volontariato fa apparire il candidato persona:
 - che non ha perso mai tempo,
 - affidabile,
 - laboriosa,
 - disponibile.

COME DIVENTARE VOLONTARIO

- I giovani possono avvicinarsi al Volontariato tramite quelle attività previste dagli ordinamenti scolastici in materia di crediti formativi.
- Il Volontario può agire da solo o (prevalentemente) iscrivendosi ad una associazione di volontariato.
- Costituire una associazione di volontariato operativa (prima ancora di iscriversi al RUN, il Registro Unico Nazionale) è abbastanza semplice, sarà sufficiente:
 - mettere insieme tre soci che hanno un comune ideale (scopo sociale); se si sceglie di iscriversi ai RUN ne occorrono sette. Tra essi il presidente (quello che lavorerà di più), un tesoriere (uno bravo in matematica per la tenuta dei conti) e un segretario (un buon conoscitore della lingua italiana per elaborare lo statuto di concerto con il presidente ed il tesoriere e per scrivere i verbali);
 - individuare e progettare una attività annuale;
 - far pagare una minima quota sociale annuale

che serve all'ente sia per pagare l'assicurazione di ogni socio, sia per costituire una cassa comune per finanziare le attività di base dell'attività dell'associazione; opportuna anche la preparazione di una semplice saltuaria raccolta di fondi, se necessaria, per integrare il fondo cassa. Altre risorse economiche possono essere attinte da contributi di privati e di enti pubblici se finalizzati al sostegno di specifiche attività o a progetti;

- portare la registrazione delle entrate e delle uscite;
- rendicontare la propria attività annualmente;
- all'inizio si potrà ricorrere ad una minima assistenza da parte di altra associazione;
- per qualsiasi consulenza e assistenza ci si potrà avvalere dell'intervento gratuito dei Centri di servizio per il Volontariato esistenti in tutte le regioni d'Italia.

PER CONCLUDERE

Un più recente modo di concepire il volontariato è quello di perseguire sia il bene degli altri che il proprio interesse personale, a condizione che non sia a danno di altri; è questa una nuova forma di interazione che:

- per i più giovani rappresenta una occasione di crescita e di formazione su come affrontare la vita;
- per i meno giovani rappresenta un appagamento morale e pratico delle proprie esperienze.

In questo senso va inteso l'interesse personale, che porta alla maturazione e insegna a vivere meglio.

Ma vediamo qualche esempio pratico; attraverso il Volontariato:

- chi riceve aiuto gratuito sin dall'infanzia è più propenso a fare qualcosa per gli altri una volta diventato adulto;
- si occupa il tempo libero prevenendo le devianze;
- i più giovani imparano a lavorare proficuamente, migliorando il loro futuro;
- si trova lavoro più facilmente se si dimostra che tra

la fine degli studi e le prime richieste di lavoro, non si è mai stati senza far niente, occupandosi appunto di volontariato.

***Il presente lavoro rappresenta una sintesi molto stringata
del Volontariato e del variegato mondo del Terzo Settore.
Mi scuso anticipatamente per eventuali manchevolezze
e/o imperfezioni.***

ITAvol

TERZO SETTORE Volontariato



www.itavol.it